

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 284 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	172
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	174

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 284.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2016.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato*).

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD), *relatrice*, illustrando la proposta di

parere, ricorda che, insieme al relatore Paglia, ha inteso tenere conto dei diversi rilievi emersi nel corso del dibattito sullo schema di decreto in esame.

La questione più rilevante è connessa alle modifiche legislative intercorse e, in particolare, alle conseguenze della esenzione della Tasi sulla prima casa. In questo modo si possono produrre effetti iniqui, in particolare a carico dei comuni turistici o dei comuni più piccoli in cui siano presenti numerose seconde case. Il tema è fatto oggetto di una specifica condizione contenuta nella proposta di parere, in cui si prospetta di calcolare tra le componenti della capacità fiscale anche quei trasferimenti compensativi, finanziati attraverso il Fondo di solidarietà comunale, che si configurano come sostituzione del gettito standard di IMU e TASI ammesse alla esenzione dal 2016.

Per il resto, la proposta di parere tiene conto di ulteriori aspetti.

Si tratta in primo luogo della scarsa trasparenza delle capacità fiscali, determinata dal computo della TARI; sul punto la questione potrebbe essere risolta con una indicazione separata dei dati relativi proprio alla TARI.

Ulteriori aspetti sono costituiti dai problemi relativi al mancato aggiornamento delle rendite catastali e dal computo del *tax gap*. Tuttavia, anche se la percentuale di incidenza del *tax gap* è rimasta immutata, occorre considerare che si è tenuto conto non più del gettito effettivo ma di quello teorico e pertanto, nei fatti, il *tax gap* rileverà in misura crescente. In fine, il parere tiene conto della questione del metodo di calcolo della capacità fiscale residua.

Il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL), *relatore*, concorda con la relatrice Guerra.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che, secondo quanto convenuto dall'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di eventuali proposte modificative o alternative alla proposta di parere dei relatori è fissato per mercoledì 6 aprile 2016, alle ore 16.

Rinvia il seguito dell'esame alla seduta che avrà luogo giovedì 7 aprile 2016, alle ore 8.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Atto n. 284).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante adozione di una integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 284);

valutato che le ragioni che hanno reso necessario procedere alla richiamata integrazione della nota metodologica e all'aggiornamento delle stime sono in larga parte riconducibili alla necessità di tenere conto delle modifiche alla normativa Imu/Tasi apportate dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015);

osservato che tali modifiche non si limitano ad eliminare alcune componenti della capacità fiscale (attraverso la soppressione della Tasi sulle abitazioni principali non di lusso e un ampliamento delle esenzioni riconosciute ai fini Imu, segnatamente per quanto riguarda i terreni agricoli), ma ne neutralizzano gli effetti sulle entrate dei singoli comuni, attraverso la previsione di trasferimenti compensativi, calcolati con riferimento al gettito effettivo relativo al 2015;

valutato che la non considerazione di tali trasferimenti compensativi nell'ambito della capacità fiscale standard produrrebbe un'alterazione indebita del procedi-

mento perequativo previsto dalla normativa in essere, favorendo i comuni che più hanno beneficiato degli interventi normativi citati, che a fronte di risorse immutate si vedrebbero riconosciuto un *gap* fra fabbisogni e capacità fiscale, e quindi trasferimenti compensativi, superiori;

considerato in particolare che nel meccanismo perequativo ideato dalla legge n. 42 del 2009 i trasferimenti compensativi non erano contemplati ai fini del procedimento perequativo in quanto non se ne presupponeva l'esistenza;

considerato che tale distorsione è in grado di influenzare non solo la distribuzione del 30 per cento del fondo di solidarietà comunale per il 2016 che avverrà sulla base della differenza fra fabbisogni standard e capacità fiscali standard, ma anche la componente commisurata alla differenza tra risorse storiche e somma delle entrate IMU e TASI, valutate ad aliquota *standard*;

considerato che la penalizzazione in questione andrebbe ai danni dei comuni, a vocazione turistica, specie di piccole dimensioni, nei quali l'incidenza delle seconde case è relativamente più elevata, laddove gli effetti di tale incidenza sulla capacità fiscale sono comunque già colti in modo significativo anche dalla componente residuale della capacità fiscale (in cui assume un peso di rilievo la variabile « presenza di seconde case »);

valutato nel complesso che, per quanto a seguito dell'affievolimento della

spinta all'autonomia tributaria dei Comuni e in ragione del peso crescente assunto dai trasferimenti (in larga parte a titolo compensativo) da parte dello Stato centrale, il quadro delineato dalla legge 42 del 2009 richiede un ripensamento complessivo dei criteri di perequazione, è in ogni caso necessario evitare, già a partire dal 2016, che l'eliminazione di una componente rilevante della capacità fiscale standard, che era stata calcolata con riferimento all'anno 2015, e la sua piena sostituzione con una entrata a titolo compensativo di pari ammontare alteri profondamente il processo perequativo;

valutate positivamente le innovazioni apportate, segnatamente per quanto riguarda l'allineamento del riferimento temporale dei dati relativi alle capacità fiscali a quello dei fabbisogni standard, e le correzioni alle possibili distorsioni verso l'alto della stima della capacità fiscali residuale pro capite dei Comuni più piccoli;

valutato altresì positivamente l'aggiornamento delle basi dati usate a riferimento, sia per quanto riguarda la base imponibile dell'addizionale comunale all'Irpef (ACI), la cui volatilità esporrebbe a rischi di errori nel calcolo della capacità fiscale soprattutto dei piccoli comuni, sia per quanto riguarda le variabili usate nella stima della capacità fiscale residua;

valutato positivamente l'aggiornamento al 2013 dei dati catastali presi a riferimento per la valutazione dell'Imu e della Tasi sugli immobili diversi dall'abitazione principale non di lusso;

rilevato, d'altro lato, che il ritardo nella rideterminazione dei valori catastali, che era previsto della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, costituisce, ai fini della perequazione, una penalizzazione per i comuni che hanno comunque proceduto ad un aggiornamento delle rendite;

valutato positivamente il criterio prudenziale utilizzato per l'applicazione del *tax gap*, per il 2016, pur senza perdere di vista l'esigenza di una sua progressiva valorizzazione;

evidenziato che, per motivi ascrivibili alla solidità delle stime, la capacità fiscale residua tiene insieme due entrate di natura molto diversa: i tributi minori e le tariffe;

evidenziato inoltre che l'inclusione della Tari nel calcolo della capacità fiscale risponde ad una motivazione meramente contabile, finalizzata alla esposizione, nell'ambito dei fabbisogni standard, anche dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma può generare distorsioni interpretative in sede di lettura dei dati relativi alle capacità fiscali dei comuni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano calcolati fra le componenti della capacità fiscale anche quei trasferimenti compensativi, finanziati attraverso il Fondo di solidarietà, che si configurano come mera sostituzione del gettito standard (base effettiva per aliquota *standard*) di Imu e Tasi sulle componenti delle basi imponibili di questi tributi che sono state ammesse all'esenzione dal 2016;

e con le seguenti osservazioni:

a) nelle tabelle contenute nelle appendici e nell'allegato sia riportata una colonna aggiuntiva in cui sia evidenziato il calcolo della capacità fiscale senza considerare il gettito della Tari;

b) individui il Governo, nell'ulteriore processo di determinazione delle capacità fiscali, gli strumenti più idonei affinché la stima delle capacità fiscali residue risulti ulteriormente affinata in modo da distinguere, mantenendone la significatività, la stima delle tariffe *standard* da quella dei tributi minori *standard*;

c) sia incrementata progressivamente, nel corso del tempo, la quota percentuale del *tax gap* di cui tenere conto ai fini della determinazione della capacità fiscale.